

STUDIO COMMERCIALE PEZZETTI FIORELLA

C.so Tacito 8 - 05100 Terni
Tel 0744.401196
Fax 0744.434873
| www.studiopezzetti.it

Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020 c.d.” Decreto Rilancio “

Di seguito le principali novità introdotte dal Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020 c.d.” Decreto Rilancio “

Art. 24

Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

Non e' dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non e' altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Art. 28

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attivita' industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attivita' di lavoro autonomo.

Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti diservizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attivita' industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attivita' di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

Il credito di imposta e' commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Ai soggetti locatari esercenti attivita' economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti e' utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

Il credito d'imposta di cui al presente articolo non e' cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Art. 25

Contributo a fondo perduto

E' prevista la possibilità di beneficiare di un contributo a fondo perduto agli esercenti attività d'impresa e lavoratori autonomi e titolari di reddito agrario ad esclusione di : professionisti iscritti alle casse di previdenza private obbligatorie , iscritti alla gestione separata e lavoratori dello spettacolo che hanno percepito l'indennità di € 600,00 prevista per i mesi di marzo e aprile , Condizione per accesso al fondo perduto è fatturato del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazioni dei servizi.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato del mese di aprile 2019 come segue:

- venti per cento per ricavi anno imposta 2019 non superiori a € 400.000,00
- quindici per cento per ricavi anno imposta 2019 superiori a € 400.000,00 fino a € 1000.000,00
- dieci per cento per ricavi anno imposta 2019 superiori a € 1000.000,00 fino a 5.000.000,00

l'ammontare del fondo perduto è riconosciuto comunque ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a € 1000,00 per le persone fisiche e non inferiore a € 2000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche .

In contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

L'erogazione è soggetta alla presentazione di istanza da produrre all'agenzia delle entrate.

Art 50

Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento.

In considerazione della situazione emergenziale Covid-19 il termine del 30 giugno 2020 previsto dall'art 1 del DL del 30 aprile 2019 , n,34 , convertito , con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,n,58, è prorogato al 31 dicembre 2020.

Art. 84

Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica Covid - 19

Ai soggetti beneficiari nel mese di marzo 2020 dell'indennità di euro 600 è riconosciuta medesima indennità per il mese di aprile 2020. Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di altri redditi, che hanno cessato il rapporto di lavoro alla data del 19.05.2020 spetta un'indennità di euro 1.000. Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di altri redditi e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, che hanno subito una riduzione del reddito pari almeno al 33% del REDDITO nel bimestre marzo – aprile 2020 rispetto al bimestre marzo - aprile 2019 è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 di euro 1.000. Il reddito di riferimento è calcolato con il principio di cassa ovvero quale differenza fra i ricavi e le spese sostenute nel periodo di riferimento comprese le quote di ammortamento di competenza. La presentazione della domanda dovrà essere fatta all'INPS che procederà alla verifica dei requisiti autocertificati inviando i dati all'Agenzia delle Entrate.

Art 119 Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Incremento al 110% dell'aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica (ecobonus), riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire in 5 rate annuali di pari importo.

Ecobonus: Godono di tale agevolazione: • interventi di isolamento termico delle superfici opache

verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio; • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione. Tale detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito; • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. La medesima aliquota di detrazione spetta anche con riferimento agli altri interventi di efficientamento energetico – diversi da quelli appena elencati - indicati nell'articolo 14 del DL 63 del 2013, nel caso in cui gli stessi siano effettuati congiuntamente a quelli summenzionati. Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento.

Sismabonus: Detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Ciò sempreché sia contestualmente stipulata una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi.

Impianti fotovoltaici: La spettanza della detrazione nella misura del 110 % vale anche per gli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021, purché contestuali ad uno dei tre interventi principali di cui sopra.

Installazione infrastrutture ricarica veicoli elettrici: La detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi di cui sopra (ecobonus e sismabonus), per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

Beneficiari

1. Condòmini, in relazione alle spese sostenute sulle parti comuni condominiali (la norma non parla di condòmini persone fisiche, quindi potrebbe riguardare anche gli altri soggetti, ma si auspica un chiarimento ufficiale).
2. Persone fisiche che detengono gli immobili al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni in relazione agli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari site in un contesto condominiale (sia adibite ad abitazione principale sia destinate ad altro uso)
3. Persone fisiche che detengono gli immobili al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni in relazione agli interventi realizzati su edifici unifamiliari, purché adibite ad abitazione principale
4. Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
5. Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Il contribuente, in luogo della detrazione d'imposta può optare per alternativamente:

- per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successive

cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Ai fini dell'opzione (da esercitare in via telematica) per la cessione o lo sconto del credito d'imposta devono essere acquisiti il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione di spesa e l'asseverazione da parte dei tecnici abilitati della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni.

Art. 120 Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 (c.d. riapertura in sicurezza), ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Beneficiari: soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore. Tale credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Art. 121 Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi di seguito elencati: a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis), comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) efficienza energetica; c) adozione di misure antisismiche; d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna; e) installazione di impianti solari fotovoltaici; f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: • per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari; • per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Art. 122 Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

Fino al 31 dicembre 2021 viene introdotta la possibilità per il soggetto avente diritto ai crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Nello specifico, i crediti interessati sono: a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; b) credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all'articolo 28; c) credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 125; d) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120.

Art. 125 Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

E' riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all'importo massimo di 60.000 euro. Beneficiari: persone fisiche esercenti arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Spese ammissibili al credito d'imposta: a) sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; b) acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; c) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; d) acquisto e installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; e) acquisto e installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi. Tale credito d'imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso. Il predetto credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile IRES e IRAP.

Art. 126 Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

Rinvio generalizzato al 16 settembre dei versamenti dovuti per iva e ritenute anche previdenziali ed assistenziali al 31 maggio, già sospesi con i precedenti decreti con possibilità di pagamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione in quattro Rate mensili, a partire dal 16 settembre 2020. In particolare il rinvio vale per: • i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle addizionali regionali e comunali, all'Iva e ai contributi previdenziali ed assistenziali, nonché ai premi per le assicurazioni obbligatorie (Inail); • il versamento, in autoliquidazione, delle ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973 per le quali i soggetti interessati (lavoratori autonomi e agenti) hanno richiesto la non applicazione da parte del sostituto d'imposta nel periodo tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.

Artt. 140 - 141

Differimento termini sanzionatori per l'installazione dei ricevitori telematici

Prorogata all'01.01.2021 la non applicabilità delle sanzioni agli operatori economici che non hanno provveduto a munirsi del ricevitore di cassa telematico: - entro 01.07.2019 (soggetti con fatturato superiore a euro 400.000) - entro 01.01.2020 (soggetti con fatturato inferiore a euro 400.000) Resta fermo l'obbligo dell'emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale, della registrazione e trasmissione dei dati in via telematica all'Agenzia delle Entrate con cadenza mensile (entro la fine del mese successivo), l'obbligo di liquidazione dell'IVA nei termini di legge. Differito all'01.01.2021 il termine di decorrenza della "lotteria degli scontrini"

Artt 144 e149

Sospensione termini di versamento a seguito controlli automatici, atti di accertamento e conciliazione, atti di rettifica, liquidazione e recupero d'imposta

I versamenti dovuti a seguito di controllo automatico e formale delle Dichiarazioni scadenti nel periodo compreso fra l'08.03.2020 e il 21.05.2020 è considerato tempestivo se effettuato entro il 16.09.2020 in unica soluzione ovvero in quattro rate mensili di uguale importo scadenti al 16 di ogni mese. Il differimento è valido anche per le rateizzazioni in corso relative agli esiti del controllo ai sensi del 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973 e art. 54-bis D.P.R. 733/1972 scadenti nel periodo 08.03.2020 e 21.05.2020. I versamenti scadenti fra il 09.03.2020 ed il 31.05.2020 dovuti a seguito

di: • • atti di accertamento con adesione (art. 7 d. Lgs. 218/1997) • • accordi conciliativi (artt. 48, 48-bis, D. Lgs. 546/1992) • • accordo di mediazione (art. 17-bis, D. Lgs. 546/1992) • • atti di liquidazione e attribuzione rendita (art. 12 DL 70/1988, art. 52 DPR 131/1986, art. 34 D. Lgs. 346/1990) • • atti di liquidazione per omessa registrazione dei contratti di locazione o altri contratti (artt. 10,15, 56 DPR 131/1986) • • atti recupero (art. 1, c. 421, L. 311/2004) • • avvisi di liquidazione per omesso, carente e tardivo versamento imposta (DPR 131/1986) sono prorogati al 16.09.2020 e possono essere versati in unica soluzione ovvero in quattro rate mensili scadenti al 16 di ogni mese senza applicazione di sanzioni ed interessi E' prorogato al 16.09.2020 il termine finale per la notifica del ricorso in primo grado davanti la Commissione Tributaria i cui termini di versamento scadono fra il 09.03.2020 ed il 31.05.2020. Le somme pagate nel periodo di sospensione non possono essere oggetto di rimborso.

Art. 186 CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI

È sostituito il comma 1-ter dell'art. 57-bis del DL 50/2017, prevedendo che, limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta per spese pubblicitarie attribuito a lavoratori autonomi, imprese ed enti commerciali è riconosciuto nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati, ma nel limite stabilito dai Regolamenti UE per un massimo di euro 20 milioni per gli investimenti effettuati tramite emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali, 40 milioni per gli investimenti effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche online, ed un limite generale di euro 60 milioni. La copertura di detto onere finanziario sarà effettuata tramite riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, il quale sarà aumentato nella misura di euro 32,5 milioni per il solo anno 2020. La concessione del credito continuerà ad essere regolata dal DPCM 90/2018, con la precisazione che, per il solo anno 2020, la comunicazione telematica ivi prevista all'art. 5, co. 1 dovrà essere presentata dal 1° al 30 settembre 2020, ferma restando la validità delle comunicazioni già effettuate dal 1° al 31 marzo 2020.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

Studio commerciale Pezzetti Fiorella

C.so Tacito 8 - 05100 Terni
Tel 0744.401196 i
Fax 0744.434873
www.studiopezzetti.it